Cassazione civile sez. I, 11/10/2023, n.28385

FATTI DI CAUSA

- 1. Con ricorso tempestivamente depositato lâ??11 agosto 2021 innanzi al Tribunale di Milano, la Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di (Omissis) (di seguito, breviter: ATS) propose opposizione contro lâ??ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 268 del 13 maggio 2021, emessa, nei suoi confronti, dallâ??Autorità garante per la protezione dei dati personali (dâ??ora in avanti, più semplicemente, Garante o AutoritÃ) e notificatale il 20 luglio 2021, per avere lâ??ATS implementato il sistema di tracciamento epidemiologico â??(Omissis)â?• in violazione dellâ??art. 5, par. 1, lett. a) e f), e par. 2, nonché artt. 13, 25, 32 e 35 del Reg. UE 2016/679 (di seguito, Regolamento). Chiese lâ??annullamento della menzionata ordinanza e la conseguente revoca della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogatale nella misura di Euro 80.000, e delle relative sanzioni accessorie, o, in via subordinata, la riduzione dellâ??entità di detta sanzione pecuniaria.
- 1.1. In particolare, eccepì, in via preliminare, il difetto di legittimazione del Garante ad infliggere sanzioni pecuniarie alle pubbliche autoritÃ, quale, appunto, lâ??Agenzia stessa. Evidenziò, poi, profili di carenza di adeguata motivazione dellâ??ordinanza-ingiunzione, altresì deducendo, nel merito: i) lâ??insussistenza delle violazioni contestatele, posto che il portale â??(Omissis)â?• non consentiva di apprendere lo stato di positivitA degli utenti, se non tramite unâ??operazione logica articolata; ii) lâ??insussistenza dei presupposti per effettuare la valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento; iii) lâ??avvenuta predisposizione di unâ??informativa ai sensi dellâ??art. 13 di questâ??ultimo. Rimarcò pure la possibilità di omettere o rendere lâ??informativa predetta in forma semplificata, giusta il D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, rilevando la carenza di pregiudizio in capo agli interessati. Osservò, inoltre, che le eventuali violazioni, ove riscontrate, sarebbero state assistite, in ogni caso, dalla scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., e della L. n. 689 del 1981, art. 4, o, comunque, sarebbero state realizzate per causa di forza maggiore, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. LamentÃ², infine, la violazione dellâ??art. 83 del Regolamento per mancata e/o erronea applicazione dei criteri per la??accertamento della??illecito e per la determinazione dellâ??ammontare della sanzione.
- 1.2. Costituitosi il Garante, che contest \tilde{A}^2 le avverse argomentazioni, lâ??adito tribunale, con sentenza del 31 maggio 2022, n. 4135, $\cos \tilde{A} \neg$ dispose: \hat{a} ??1) respinge il ricorso proposto da ATS della Citt \tilde{A} Metropolitana di (Omissis) avverso il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 268 del 13.5.2021; 2) Condanna altres $\tilde{A} \neg$ la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in Euro 8.250,00 per compensi oltre accessori di legge \hat{a} ?•.

- 1.3. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, ritenuta la legittimazione del Garante ad irrogare sanzioni pecuniarie anche alle pubbliche amministrazioni, opinò che: i) lâ??ATS non aveva provato che lo stato di positività degli utenti inseriti nel portale non fosse agevolmente desumibile; ii) lâ??ATS aveva violato il principio cd. privacy by design di cui allâ??art. 25 del Regolamento privacy; iii) il D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, era inapplicabile alla fattispecie dedotta in causa; iv) era necessaria la valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento; v) dovevano escludersi, nella fattispecie, la scriminante dello stato di necessità e la causa di forza maggiore; vi) non vi era stata alcuna violazione dei criteri di accertamento dellâ??illecito e di determinazione della sanzione, né era stato trasgredito lâ??obbligo di motivazione della ordinanza-ingiunzione.
 - 3. Per la cassazione dellâ??appena descritta sentenza ha promosso ricorso la Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di (Omissis) (ATS), affidandosi ad undici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ha resistito, con controricorso, il Garante per la protezione dei dati personali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il primo motivo ricorso, rubricato â??Violazione ed errata applicazione dellâ??art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla memoria del Garante depositata in data 02.05.2022â?•, contesta al tribunale di avere utilizzato, per addivenire alla propria decisione, la memoria del Garante del 2 maggio 2022. Si deduce, in proposito, che â??il giudice di primo grado aveva assegnato termine perentorio ad entrambe le parti per il deposito di memorie conclusive fino a 5 giorni prima della udienza del 5 aprile 2022. Il Garante decideva di non avvalersi di tale facoltA e non depositava alcuna memoria integrativa, decadendo, pertanto, dalla possibilitA di depositare note conclusive. Allâ??udienza del 5 aprile 2022, il Tribunale di Milano, dopo lâ??avvenuta discussione, inopinatamente, rinviava ad ulteriore discussione allâ??udienza del 12.5.2022 dando irrituale termine â?? in palese e totale contraddizione con il proprio disposto del 4.2.2022 â?? al solo Garante per la privacy per il deposito di una ulteriore esclusiva e conclusiva memoria di replica alla memoria integrativa ATS, nel termine di 10 giorni prima della successiva udienza; in tal modo irritualmente rimettendo in termini la sola difesa del Garante e non consentendo â?? nonostante esplicita istanza verbale formulata allâ??udienza del 12.5.2022 â?? allâ??ATS di replicare nella stessa formaâ?•.
- 1.1. Esso si rivela inammissibile, atteso che dal provvedimento impugnato non emerge quanto riferito dalla ATS circa un termine assegnato solo al Garante per la nuova udienza del 12 maggio 2012 (cfr. pag. 3, dove si legge, soltanto, che â??La causa, allâ??esito della prima udienza tenutasi in data 2.2.2022, in cui Ã" stata respinta lâ??istanza di sospensione del provvedimento, Ã" stata

rinviata per la discussione e contestuale lettura del dispositivo allâ??udienza del 5.4.2022, udienza poi differita al 12.5.2022, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusive. In tale udienza, allâ??esito della discussione, le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi ed il Tribunale ha dato lettura e depositato il dispositivo alle parti presentiâ?•); né, in ricorso, Ã" stato riprodotto il tenore letterale del verbale di udienza del 5 aprile 2012, in cui quel termine sarebbe stato assegnato soltanto allâ??odierno controricorrente.

- 1.1.1. Va ricordato, in proposito, che: i) allorquando lâ??indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo (tale dovendosi correttamente qualificare quello ascritto dal motivo in esame al tribunale milanese), la Corte di cassazione Ã" giudice anche del fatto processuale (cfr. Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969); ii) questa Corte (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017)) ha già condivisibilmente affermato che la stessa, allorquando sia denunciato un error in procedendo, essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, Ã" necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioÃ" che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il â??fatto processualeâ?• di cui richiede il riesame. Sicché il corrispondente motivo in tanto Ã" ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (cfr. Cass. n. 978 del 2007).
- 1.2. In ogni caso, la censura nemmeno specifica in cosa sia consistita, in concreto, la invocata lesione del diritto di difesa di ATS, e ci \tilde{A}^2 considerato pure che, comunque, allâ??udienza del 12 maggio 2022, le parti hanno potuto discutere innanzi al tribunale, sicch \tilde{A} © la odierna ricorrente ben avrebbe potuto confutare, in quella sede, eventuali argomentazioni, non precedentemente introdotte in giudizio, contenute nella memoria oggi contestata.
 - 2. Il secondo motivo ricorso Ã" intitolato â??Errata applicazione dellâ??art. 83 del Reg. UE n. 679/2016, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione del Garante ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioniâ?•. La ricorrente insiste nel già eccepito difetto di legittimazione del Garante per la protezione dei dati personali ad infliggere sanzioni pecuniarie alle pubbliche autoritÃ, non esistendo alcuna norma dedicata alle casistiche ed alla entità delle sanzioni che il Garante può adottare nei confronti di enti pubblici: norma non introdotta dal legislatore statale, benché prevista dal Regolamento Europeo quale condizione imprescindibile della sanzionabilitÃ, dal punto di vista pecuniario, degli enti pubblici. Vengono contestate, dunque, le argomentazioni con cui il tribunale ha motivato la propria contraria opinione secondo cui, invece, â??nel nostro ordinamento, il Garante per la protezione dei dati personali Ã" legittimato ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

nei confronti di autoritA pubblicheâ?•.

- 2.1. Questa doglianza risulta infondata alla stregua delle argomentazioni tutte di cui appresso.
- 2.2. Giusta il Considerando 150 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), â??Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dallâ??autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dellâ??infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. (â?!). Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. (â?!)â?
- 2.2.1. Lâ??art. 83 del medesimo Regolamento (rubricato Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie), inoltre, dispone, tra lâ??altro, che â??(â?|). 7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dellâ??art. 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. (â?|)â?•.
- 2.2.2. Secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 24664 del 2023), infine, â??il preambolo di un atto dellâ??Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dellâ??atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, Corte giust., 25 novembre 2020, C303/19, INPS, punto 32; Corte giust., 19 novembre 1998, Nilsson e a., C-162/97, punto 54; Corte giust., 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, punto 76; v. anche Cass. n. 7280 del 2022, secondo cui i â??considerandoâ?• riportati in un Regolamento UE, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dellâ??intervento normativo e ne integrano la â??concisa motivazioneâ?•, ma non contengono enunciati di carattere normativo)â?•. Tuttavia Ã" consentito, â??far riferimento alla â??finalità della normativaâ?•, ciò che conduce allâ??esame a fini ermeneutici dei â??considerandoâ?• i quali riportano ragioni e motivi della nuova normativa e rappresentano, quindi, un ausilio per lâ??interpreteâ?•, ad esempio in caso di dispositivo di non immediata intelligibilità .

- $2.2.3.~\rm Eâ??$ innegabile, dunque, in virt $\tilde{\rm A}^1$ della suddetta normativa sovranazionale, la correttezza dellâ??affermazione del tribunale milanese secondo cui ciascuno Stato membro pu $\tilde{\rm A}^2$ prevedere norme che precisino lâ??an ed il quantum delle sanzioni amministrative pecuniarie avverso soggetti con qualifiche pubblicistiche. Conclusione, questa, cui certamente non ostano le Linee guida n. 253/2017 dellâ??European Data Protection Board (EDPB), prive di qualsivoglia portata innovativa nella materia in questione, che ribadiscono quanto prescritto dal menzionato Regolamento circa la discrezionalit $\tilde{\rm A}$ degli Stati membri sul potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali; $\tilde{\rm A}$ © il parere della Commissione Europea pure invocato dalla odierna ricorrente, in cui, sostanzialmente, ci si limita a stabilire quanto disposto dal Considerando 150 al medesimo Regolamento n. 2016/679.
- 2.3. Va rilevato, poi, che il D.Lgs. 30 gennaio 2003, n. 196 (cd. Codice della privacy), allâ??art. 166 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente tra il 27 settembre 2018 e lâ??8 ottobre 2021, discutendosi oggi di una sanzione comminata con unâ??ordinanza ingiunzione del 13 maggio 2021, notificata il successivo 20 luglio 2021), sancisce, tra lâ??altro, che â??1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui allâ??art. 83, paragrafo 4, del Regolamento (il riferimento Ã" a quello UE n. 2016/679. Ndr) le violazioni delle disposizioni di cui allâ??art. 2quinquies, commi 2, 2-quinquiesdecies, art. 92, comma 1, art. 93, comma 1, art. 123, comma 4, art. 128, art. 129, comma 2, e art. 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa Ã" soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui allâ??art. 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui allâ??art. 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui allâ??art. 2-ter, art. 2quinquies, comma 1, art. 2-sexies, art. 2-septies, comma 8, art. 2-octies, art. 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, art. 52, commi 4 e 5, artt. 75, 78, 79, 80, 82, art. 92, comma 2, art. 93, commi 2 e 3, artt. 96, 99, art. 100, commi 1, 2 e 4, art. 101, art. 105, commi 1, 2 e 4, art. 110-bis, commi 2 e 3, artt. 111, 111-bis, art. 116, comma 1, art. 120, comma 2, art. 122, art. 123, commi 1, 2, 3 e 5, artt. 124, 125, 126, art. 130, commi da 1 a 5, artt. 131, 132, art. 132-bis, comma 2, art. 132-quater, art. 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli artt. 2septies e 2-quater. 3. Il Garante Ã" lâ??organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui allâ??art. 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui allâ??art. 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 4. Il procedimento per lâ??adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autoritA pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dellâ??art. 77 del Regolamento o di attivitA istruttoria dâ??iniziativa del Garante, nellâ??ambito dellâ??esercizio dei poteri dâ??indagine di cui allâ??art. 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante. 5. Lâ??Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivitA di cui al comma 4 configurino una o piA1 violazioni indicate nel presente titolo e nellâ??art. 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per lâ??adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando

al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalit del provvedimento da adottare. (â?!). 7. Nellâ??adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. da 1 a 9, artt. da 18 a 22 e artt. da 24 a 28; (â?!)â?•.

- 2.3.1. La lettura congiunta dei commi dellâ??appena riportata disposizione ed il potere di avviare procedimenti finalizzati alla pronuncia, anche contro autoritA pubbliche o organismi pubblici, di provvedimenti recanti le sanzioni tutte di cui allâ??art. 83 del menzionato Regolamento UE n. 2016/679, comportano, allora, necessariamente e logicamente (diversamente, infatti, dovrebbe giungersi alla conclusione, affatto incoerente, che il legislatore consenta di avviare un procedimento volto ad irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di una pubblica autorità e poi escluda che quel procedimento possa concludersi con lâ??effettiva applicazione della sanzione stessa), che il Garante per la protezione dei dati personali possa infliggere sanzioni anche ad autoritA e/o organismi pubblici. Invero, come pure condivisibilmente chiarito dal tribunale, â??la circostanza che la disposizione nazionale legittimi il Garante ad irrogare lâ??intero novero delle sanzioni prescritte dallâ??art. 83, senza alcun riferimento specifico alle sanzioni pecuniarie, dimostra la volontà di attribuire allâ??autorità garante la facoltà di adottare tutte le tipologie di sanzioni prescritte dal Regolamento, ivi incluse quelle di natura pecuniariaâ?•, mentre â??la circostanza che il legislatore non abbia inteso differenziare la cornice edittale delle sanzioni pecuniarie a seconda della qualitA pubblica o meno rivestita dal destinatario rientra nella sua insindacabile discrezionalită â?•. Alteris verbis, costituisce il frutto di una scelta di politica legislativa, legittima ed insindacabile nellâ??ambito delle opzioni consentite dal Regolamento suddetto, quella di aver posto sullo stesso piano, e senza distinzioni di sorta, per quanto riguarda lâ??applicabilitA di sanzioni pecuniarie, soggetti pubblici e privati.
- 2.3.2. Resta soltanto da dire che numerose sono le pronunce di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26267 del 2023 e Cass. n. 29323 del 2021, riguardanti entrambe sanzioni del Garante contro la Regione Autonoma Valle Dâ??Aosta; Cass. n. 8942 del 2023, concernente una sanzione del Garante contro la Provincia di Benevento; Cass. n. 6177 del 2023, avente ad oggetto una sanzione del Garante contro lâ??Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) intervenute in procedimenti aventi ad oggetto contestazioni di sanzioni inflitte dal Garante ad enti e/o organismi pubblici, e la Suprema Corte, accogliendo o respingendo i corrispondenti ricorsi, annullando o confermando le sanzioni pecuniarie irrogate dal Garante, mai ha posto in dubbio (così implicitamente riconoscendola) il potere di questâ??ultimo di cui qui oggi si discute.
- 2.4. La censura in esame, dunque, va respinta, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:

â??In tema di violazioni della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, il Garante per la protezione di questi ultimi può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche ad autorità pubbliche e/o organismi pubbliciâ?•.

- 3. Il terzo motivo ricorso lamenta la â??Violazione ed errata applicazione dellâ??art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione ed errata applicazione dellâ??art. 32 del Reg. UE n. 679/2016 e del provvedimento del Garante privacy del 2.12.1999, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla conoscibilitA dello stato di positivitA, sistema di monitoraggio e assenza di nocumento in capo agli utentiâ?•. Si censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che: i) lâ??ATS non abbia fornito elementi di prova da cui evincere che la conoscibilitA del dato riguardante lo stato di salute degli utenti non fosse agevole; ii) le misure adottate dallâ??ATS consentissero comunque di conoscere se un cittadino dellâ??area milanese fosse, o fosse stato, positivo, al Covid-19 inserendo il codice fiscale ed il suo numero di telefonia mobile. Si assume che â??Il Tribunale non ha correttamente valutato che lâ??inserimento di codice fiscale e del numero di telefono nella home page del portale determinava unicamente lâ??apertura di una finestra informativa priva di dati o di informazioni personali. I dati richiesti per lâ??inserimento nel portale non erano immediatamente reperibili in quanto vi era la necessitA di avere entrambe le tipologie di dati (CF e numero telefonico) di difficile contemporanea conoscibilitA da parte di estranei. La deduzione dello stato di positivitÃ, peraltro, richiedeva la perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche del funzionamento del portale, con una??operazione logica articolata. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, lâ??ATS ha evidenziato tale operazione. Lâ??accesso alle informazioni del portale sarebbe potuto avvenire solo mediante la contemporanea conoscenza (anzi conoscibilitÃ) da parte di un soggetto terzo del codice fiscale e del numero di telefono di un utente; come si diceva, dati giA singolarmente non di facile apprensione e di non univoca interpretazione ?•. Si afferma, inoltre, che la decisione oggi impugnata â??ha altresì travisato il reale contenuto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del 2.12.1999â?•.
- 3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
- 3.2. Invero, giova premettere che: i) il vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (invocato nella censura in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dellâ??esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462

del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). Eâ?? opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra lâ??altro, che: i-a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dellâ??ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; i-b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione della??astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) Ã" segnato dal fatto che solo questâ??ultima censura, diversamente dalla prima, Ã" mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); i-c) le doglianze attinenti non già allâ??erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì allâ??erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015); ii) come puntualizzato da Cass. nn. 16303 e 11299 del 2023 (cfr. nelle rispettive motivazioni), unâ??autonoma questione di malgoverno dellâ??art. 115 c.p.c., può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte dâ??ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciÃ² Ã" consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che â??eâ?? inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dallâ??art. 116 c.p.c.â?•).

3.3. Va rimarcato, poi, che, il tribunale milanese ha ampiamente argomentato (cfr. pag. 4-6 della sentenza impugnata) le ragioni per cui ha opinato che lâ??ATS non aveva fornito elementi di prova da cui evincere che la conoscibilitĂ del dato riguardante lo stato di salute degli utenti non fosse agevole attesa la inidoneitĂ a garantire la sicurezza di quei dati un sistema cd. a doppia chiave (cui poteva accedersi conoscendo il codice fiscale ed un numero telefonico del soggetto ivi inserito) come, appunto, il sistema di tracciamento epidemiologico â??(Omissis)â?•, nella sua versione originariamente implementata da ATS. Il giudice di merito, peraltro, ha rimarcato pure che proprio questâ??ultima, benché conscia della necessità di una terza chiave (ultime cifre della tessera sanitaria) per garantire una maggiore sicurezza dei dati ivi inseriti, aveva fatto partire comunque lâ??applicativo per il sistema di tracciamento predetto, ancor prima della realizzazione di tale terza chiave (ritardata dallâ??inadempimento della società cui era stata commissionata), attesa la grave situazione che si era creata in Lombardia, nellâ??ottobre 2020, per la recrudescenza della pandemia da Covid-19 e la impossibilitÃ, altrimenti, di eseguire efficacemente i tracciamenti.

- 3.3.1. Orbene, a fronte di questa complessiva valutazione, fondata su accertamenti di natura chiaramente fattuale, la censura in esame si risolve, sostanzialmente, in unâ??inammissibile richiesta di sua rivisitazione, così mostrando, tuttavia, di non considerare che il vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come si Ã" già anticipato, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie e che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 26796 del 2023).
 - 4. Il quarto motivo ricorso, rubricato â?? Violazione ed errata applicazione degli artt. 25 e 32 del Reg. UE n. 679/2016 in ordine al principio della privacy by designâ?•, ascrive al tribunale di avere ritenuto, erroneamente: i) che il Garante abbia provato che sia stato violato il principio cd. privacy by design di cui allâ??art. 25 del Reg. UE n. 679/2016, che consiste nella prescrizione al titolare di un trattamento dei dati personali, nellâ??implementare un trattamento di tali dati, di attuare le misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto della disciplina sulla privacy, preventivamente alla effettuazione del trattamento; ii) ininfluente, ai sensi degli artt. 32 e 25 del Regolamento UE, il fatto che indebiti accessi non si sono mai verificati e, comunque, non sono stati accertati.
- 4.1. La corrispondente censura, tuttavia, â?? pure volendosi prescindere dagli asseriti profili di sua inammissibilità per novità evidenziati dal controricorrente â?? Ã" complessivamente infondata.
- 4.2. Invero, il già citato Regolamento UE n. 2016/679 dispone: i) allâ??art. 25 (rubricato â??Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinitaâ?•), che â??1. Tenendo conto dello stato dellâ??arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dellâ??ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia allâ??atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. 2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione

predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalitA del trattamento. Tale obbligo vale per la quantitA dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e lâ??accessibilitÃ. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza lâ??intervento della persona fisica. 3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dellâ??art. 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articoloâ?•; ii) al successivo art. 32 (rubricato â??Sicurezza del trattamentoâ?•), che â??1. Tenendo conto dello stato dellâ??arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dellâ??oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilit\tilde{A} e gravit\tilde{A} per i diritti e le libert\tilde{A} delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, lâ??integritÃ, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacitA di ripristinare tempestivamente la disponibilitA e lâ??accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente lâ??efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2. Nel valutare la??adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dallâ??accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. Lâ??adesione a un codice di condotta approvato di cui allâ??art. 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui allâ??art. 42 puÃ2 essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformitA ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autoritÃ e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non Ã" istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dellà??Unione o degli Stati membrià?•.

- 4.2.1. Come appare evidente, quindi, il principio privacy by design ha lo scopo di garantire lâ??esistenza di un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione (design) di qualunque sistema, servizio, prodotto o processo così come durante il loro ciclo di vita. Esso, in altre parole, punta ad assicurare un corretto livello di protezione dei dati in tutte le attività di trattamento ed attuazioni effettuate allâ??interno di una organizzazione.
- 4.2.2. Per lâ??adempimento di questo principio, titolare e responsabile del dato devono essere proattivi e preventivi, valutando e predisponendo le misure tecniche ed organizzative idonee ad integrare nel trattamento le garanzie per la tutela dellâ??interessato e ad applicare i principi fondamentali della protezione di dati specificati nellâ??art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679 quali trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione. Queste misure potranno comprendere diverse soluzioni: sia avanzate, come lâ??uso di sistemi di codifica; sia di semplice (ma non banale) applicazione, come la formazione di base del personale. In ogni caso, per la sua

implementazione, lâ??organizzazione deve tenere conto di alcuni elementi imprescindibili, vale a dire: a) il contesto in cui si svolge il trattamento e che può influenzare lâ??interessato; la natura o caratteristiche del trattamento; lâ??ambito di applicazione, inteso come lâ??estensione del trattamento; e la finalità del trattamento, ovvero, gli obbiettivi; b) i potenziali rischi in materia di diritti e libertà degli interessati; c) lo stato dellâ??arte, cioÃ" gli attuali progressi compiuti dalla tecnologia disponibile sul mercato; d) i costi di attuazione, intesi come il tempo e le risorse umane, in modo tale che siano impiegate misure adatte ed efficaci per la protezione dei dati, evitando lâ??utilizzo di una quantità sproporzionata di risorse. Tutto ciò con la finalità di integrare salvaguardie sufficienti nel trattamento dei dati da effettuare.

- 4.2.3. In definitiva, il sistema di tutela dei dati personali deve porre lâ??utente al centro, così obbligando il titolare del trattamento ad una tutela effettiva da un punto sostanziale, non solo formale: non Ã" sufficiente, cioÃ", che la progettazione del sistema sia conforme alla norma se, poi, lâ??utente non Ã" tutelato. Dallâ??art. 25 suddetto si evince, allora, che lâ??approccio del menzionato Regolamento UE Ã" centrato, tra lâ??altro, sulla valutazione del rischio (risk based approach), per cui le aziende devono valutare il rischio inerente alle loro attività . Con tale valutazione si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. Tale valutazione del rischio va fatta al momento della progettazione del sistema, quindi prima che il trattamento inizi.
- 4.3. Nella vicenda oggi allâ??attenzione del Collegio, invece, Ã" assolutamente pacifica la circostanza fattuale dellâ??avvenuto avvio dellâ??utilizzo del sistema di tracciamento epidemiologico â??(Omissis)â?•, da parte di ATS, senza la terza chiave cui si Ã" fatto cenno trattandosi il motivo precedente, sicché Ã" palese lâ??avvenuta violazione, da parte dellâ??odierna ricorrente, del principio di cui si discute, in forza del quale, come si Ã" detto, il titolare del trattamento, nellâ??implementare un processo che determina il trattamento di dati personali, deve attuare, prima che il trattamento abbia luogo (e non dopo, come, appunto, avvenuto nella specie, allorquando ATS ha aggiunto la terza chiave al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza ai dati sanitari dei fruitori del portale), tutte le misure idonee a garantire il rispetto della disciplina in materia. Quanto alla inadeguatezza, ritenuta dal tribunale, del sistema originariamente concepito da ATS come a doppia chiave, non resta che ribadire quanto si Ã" già riferito al fine di disattendere il motivo precedente.
 - 5. Il quinto motivo ricorso, recante â??Violazione ed errata applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ordine alla possibilità di informativa semplificata od omissione della stessa, nonché del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 77 e segg., e degli artt. 9 e 13 del regolamento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ordine alla informativa delle strutture socio-sanitarieâ?•, critica la sentenza impugnata laddove ha opinato che lâ??ATS non aveva indicato tutti gli elementi previsti dallâ??art. 13 del

Regolamento UE, in ordine al rilascio della informativa. Secondo la ricorrente, invece, doveva ritenersi sufficiente, per il trattamento dei dati in questione, lâ??informativa di carattere generale da essa fornita, indicativa anche della base giuridica e delle finalitĂ del trattamento. La stessa richiama, inoltre, del D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, comma 5, che aveva riconosciuto alle strutture del servizio sanitario nazionale la possibilitĂ di omettere tout court lâ??informativa di cui al citato art. 13 o di fornirla in forma semplificata.

- 5.1. Esso si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.
- 5.2. Giova premettere che lâ??art. 13 (â??Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso lâ??interessatoâ?•) del più volte citato Regolamento n. 2016/679, dispone che â??1. In caso di raccolta presso lâ??interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce allâ??interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) lâ??identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalitA del trattamento cui sono destinati i dati personali nonchA© la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sulla??art. 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, lâ??intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a unâ??organizzazione internazionale e lâ??esistenza o lâ??assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui allâ??art. 46 o art. 47, o allâ??art. 49, paragrafo 1, comma 2, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce allâ??interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non Ã" possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) lâ??esistenza del diritto dellâ??interessato di chiedere al titolare del trattamento lâ??accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilitA dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sullâ??art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sullâ??art. 9, paragrafo 2, lettera a), lâ??esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a unâ??autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali A un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se lâ??interessato ha lâ??obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) lâ??esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui allâ??art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché lâ??importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per lâ??interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitA

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce allâ??interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui lâ??interessato dispone già delle informazioniâ?•.

- 5.3. Orbene, il giudice di merito ha opinato, quanto alla completezza dellâ??informativa fornita da ATS, che â??lâ??informativa generale predisposta non ha individuato le norme in virtù delle quali il trattamento veniva svolto e quindi la base giuridica del trattamento, nonché le specifiche modalità del trattamento (il cd. ciclo di vita del dato: come viene appreso, come viene processato e conservato dal titolare nellâ??ambito del portale ecc.). Inoltre, non sono state compiutamente individuate le finalità del trattamento atteso che ATS avrebbe dovuto esplicitare le necessità di tracciamento alla base dellâ??istituzione del portale. Deve dunque concludersi che lâ??informativa fornita non rispetta i crismi di cui allâ??art. 13 del Regolamentoâ?• (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
- 5.3.1. Orbene, nella misura in cui la censura in esame contesta questa valutazione, fondata chiaramente su accertamenti fattuali, la stessa, in ragione delle argomentazioni che la sorreggono, si rivela inammissibile alla stregua dei principi già esposti nei precedenti pp. 3.2. e 3.3.1. di questa motivazione, da intendersi qui ribaditi, dunque, per quanto di ragione, per intuibili esigenze di sintesi.
- 5.4. Il tribunale milanese ha osservato pure, â??Venendo allâ??applicabilità del D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, comma 5â?•, che esso non poteva trovare applicazione nel caso di specie, posto che â??La disposizione citata consente alle strutture pubbliche e private operanti nellâ??ambito del Servizio sanitario nazionale di omettere la??informativa di cui alla??art. 13 del Regolamento o fornire unâ??informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione. Nella specie, vista la natura del trattamento, lâ?? Agenzia non avrebbe potuto avvalersi dellâ??esenzione di cui allâ??art. 13 cit. atteso che, il trattamento coinvolto nella contestazione A" stato effettuato in via informatica, tramite una piattaforma web. Infatti, la nominata disposizione subordina la possibilitA di omettere lâ??informativa ovvero fornirla in via semplificata alla previa comunicazione orale di tale limitazione. Vale la pena osservare che tale requisito non puÃ² essere soddisfatto laddove il trattamento sia effettuato con modalitÃ informatiche, vista lâ??impossibilità di comunicazione orale con gli interessati. Inoltre, anche a volere ammettere lâ??astratta applicabilità dellâ??art. 17-bis cit. al trattamento in questione si osserva che il titolare del trattamento può avvalersi della esenzione o agevolazione ivi prevista a condizione che lo comunichi agli interessati. Nella specie, non risulta che ciò sia avvenuto. Deve dunque concludersi che il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali deve essere confermato nella parte in cui rileva la violazione della??art. 13 del Regolamentoa?• (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

- 5.4.1. II D.L. n. 18 del 2020, art. 17-bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, sancisce (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente tra il 23 aprile 2021 ed il 22 luglio 2021, discutendosi oggi di una sanzione comminata con unâ??ordinanza ingiunzione del 13 maggio 2021, notificata il successivo 20 luglio 2021) che â??Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dellâ??art. 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dallâ??art. 82 del codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere lâ??informativa di cui allâ??art. 13 del medesimo regolamento o fornire unâ??informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazioneâ?•.
- 5.4.2. Nella specie, come si Ã" anticipato, il tribunale ha considerato insussistente â?? stante la ritenuta inidoneità della modalità informatica con cui era avvenuto, tramite piattaforma web, il trattamento dei dati de quibus â?? il necessario requisito della preventiva comunicazione agli interessati al fine di non procedere, da parte di ATS, allâ??informativa di cui allâ??art. 13 del menzionato Regolamento UE n. 2016/679, ovvero di renderla in forma semplificata.
- 5.4.3. Dal canto suo, la censura in esame si risolve, in parte qua, ancora una volta, in una mera, inammissibile contrapposizione alla valutazione del giudice a quo di sostanziale inidoneità della suddetta preventiva comunicazione ad assicurare le finalità ad essa affidate dalla legge, di una contraria opinione della ricorrente, in spregio, dunque, ai già richiamati principi esposti nei precedenti pp. 3.2. e 3.3.1. di questa motivazione, da intendersi qui pure ribaditi, circa le caratteristiche e le modalità di deduzione del vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
 - 6. Il sesto motivo ricorso denuncia la â??Violazione ed errata valutazione dellâ??art. 35 del Reg. UE n. 679/2006, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonch \tilde{A} © omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, di cui alla??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine alla valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione datiâ?•. Viene contestato il convincimento del giudice di prime cure secondo cui lâ??ATS avrebbe dovuto effettuare la valutazione di cui allâ??art. 35 del Regolamento e, in qualitÃ di titolare, â??prima di procedere al trattamentoâ?•, avrebbe dovuto effettuare â??una valutazione dellâ??impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personaliâ?•. Si assume che â??il peculiare contesto emergenziale imponeva unâ??attivazione immediata, non compatibile con lâ??adozione, pur prudenziale, di una valutazione di impattoâ?• e che, â??In ogni caso, il giudice ha errato nel ritenere sussistenti i requisiti che impongono lâ??effettuazione della valutazione, ai sensi dellâ??art. 35 del regolamentoâ?•, necessaria solo allorché â??la natura, lâ??oggetto, il contesto, e le finalità del trattamentoâ?• presentano un â??elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisicheâ?•, nelle specie, invece, insussistente. Circa questo aspetto, peraltro, il tribunale non aveva minimamente considerato lâ??esistenza ed il contenuto delle â??Linee guida in materia di valutazione dâ??impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento â??possa presentare un rischio elevatoâ?• ai fini del regolamento (UE)

2016/679â?3 redatte dal Gruppo di Lavoro di cui allâ??art. 29 della Direttiva 95/46/CE.

- 6.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
- 6.1.1. Innanzitutto, essa prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con lâ??orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimit A il compito di isolare, allâ??interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 14593 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, in tema di ricorso per cassazione Ã" inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dallâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8333, 8335, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011): una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimitA il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, Ã" inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando lâ??altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della??esposizione avversaria. La doglianza, peraltro, nemmeno diversifica compiutamente, allâ??interno del motivo, le argomentazioni dello stesso volte a dimostrare la pretesa violazione di legge (sostanziale e processuale) da quelle dirette a rappresentare lâ??invocato vizio motivazionale.
- 6.1.2. Giova ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 26789 del 2023 (cfr. in motivazione): i) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto allâ??attuale, richiamato testo dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dellâ??apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne lâ??attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza allâ??uno o allâ??altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, lâ??esame e la

valutazione compiuti dal giudice del merito, cui Ã" riservato lâ??apprezzamento dei fatti; ii) la già indicata nuova formulazione dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ormai ridotto al â??minimo costituzionaleâ?• il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si Ã" chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che Ã" oggi denunciabile in Cassazione solo lâ??anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente allâ??esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella â??mancanza assoluta di motivi sotto lâ??aspetto materiale e graficoâ?•, nella â??motivazione apparenteâ?•, nel â??contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliâ?• e nella â??motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ?•, â?? tutte fattispecie qui concretamente insussistenti â?? esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di â??sufficienzaâ?• della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua â??contraddittorietà â?• (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022); iii) lâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 31 maggio 2022), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo allâ??omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questâ??ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

- 6.1.3. Sulle caratteristiche e modalità di deduzione del vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ci si Ã" già ampiamente soffermati in precedenza (pp. 3.2. e 3.3.1. di questa motivazione).
- 6.2. Fermo quanto precede, la censura in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in unâ??inammissibile (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo ed alla sua conclusione circa la ritenuta necessitÃ, nella specie, della effettuazione della preventiva valutazione di impatto di cui allâ??art. 35 del Regolamento UE n. 2016/679 (cfr., amplius, pag. 6-8 della sentenza impugnata) â?? né potrebbe sostenersi, fondatamente, che lâ??argomentare del tribunale milanese abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti â?? cui ATS intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di

legge o di vizio motivazionale, una diversa valutazione, nuovamente dimenticando, però, che: i) il vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come si Ã" già riferito, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilitA del motivo giusta la disposizione dellâ??art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con lâ??interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimitÃ, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di merito nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne lâ??attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosà liberamente prevalenza allâ??uno o allâ??altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis, il giudizio di legittimitÃ non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciÃ² solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piÃ¹ consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023).

7. Il settimo motivo ricorso prospetta la â??Violazione ed errata valutazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e dellâ??art. 54 c.p., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sullo stato di necessità e sul caso fortuitoâ?•, per avere il tribunale totalmente disatteso lâ??applicazione delle norme in materia di stato di necessitÃ, ritenendo insussistente, nella specie, il requisito della inevitabilità del pericolo, né avendo inteso considerare la situazione in cui si Ã" venuta a trovare lâ??ATS quale un vero e proprio caso fortuito: vale a dire un evento naturale imprevisto ed imprevedibile, che prescinde dalla volontà umana ed esclude la colpevolezza dellâ??agente che, in presenza o in occasione di

esso, abbia commesso un illecito.

- 7.1. Pure questo motivo \tilde{A} " inammissibile, alla stregua dei medesimi principi gi \tilde{A} esposti e/o richiamati nei precedenti pp. 3.2., 3.3.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. e 6.2. (da intendersi, qui, per brevit \tilde{A} , nuovamente riportati).
- 7.1.1. Esso, invero, si risolve, sostanzialmente, in unâ??inammissibile (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo ed alla sua conclusione circa la inconfigurabilitÃ, nella specie, dei requisiti richiesti per lâ??applicazione del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 54 c.p., ovvero della sussistenza della forza maggiore (cfr. amplius, pag. 8-11 della sentenza impugnata), â?? né potrebbe sostenersi, fondatamente, che lâ??argomentare del tribunale milanese abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti â?? cui ATS intenderebbe opporre, affatto inammissibilmente per i principi in precedenza ricordati, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge o di vizio motivazionale, una diversa valutazione.
- 7.1.2. Resta solo da dire che le medesime argomentazioni del tribunale valgono ad escludere, ragionevolmente, anche la configurabilitÃ, nella specie, del cd. caso fortuito.
 - 8. Lâ??ottavo motivo ricorso, rubricato â??Sulla violazione ed errata valutazione degli artt. 58 e 83 del Regolamento UE n. 679/2016, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla applicazione dei criteri di accertamento dellâ??illecito e determinazione della sanzioneâ?•. Vengono contestati gli assunti con cui il tribunale ha opinato che: i) il provvedimento del Garante non sia viziato dalla violazione dellâ??art. 83 del Regolamento UE n. 679/2016 per mancata o erronea applicazione dei criteri per lâ??accertamento dellâ??illecito e la determinazione dellâ??ammontare della sanzione, in quanto ha ritenuto che lâ??art. 83, par. 4), lett. a), del regolamento prescriva che â?? al verificarsi della violazione di specifiche disposizioni â?? sia indefettibile ed automatica lâ??irrogazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria; ii) il richiamo del Garante alle presunte norme violate era sufficiente come motivazione per lâ??irrogazione di tali sanzioni. Secondo la ricorrente, inoltre, quel giudice â??non solo non fornisce alcuna indicazione in merito agli elementi in base ai quali la sanzione dovrebbe essere applicata, applicazione evidentemente data per scontata dallâ??AutoritÃ, ma omette o richiama senza alcuna valida argomentazione i criteri per lâ??accertamento dellâ??illecito e per la determinazione della sanzioneâ?•.
- 8.1. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente infondata, atteso che il tribunale, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, ha proceduto ad una concreta ed esaustiva valutazione circa la possibilità /utilità di comminarle la sanzione pecuniaria in assenza di altre parimenti efficaci, così escludendosi qualsivoglia avvenuta sua applicazione â??automaticaâ?•.

8.1.1. In proposito, infatti, Ã" sufficiente ricordare che nella sentenza oggi impugnata si legge, tra lâ??altro, (cfr., amplius, pag. 11-13) che il Garante, â??nellâ??ambito del provvedimento opposto, ha correttamente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria vista la natura delle violazioni riscontrate da parte di â??ATS della Città metropolitana di (Omissis)â?• (â?|). Va evidenziato che tale soluzione Ã" imposta dalla Regolamento UE 2016/679 (â?) e, in particolare, dallâ??art. 83, par. 4, lett. a), nonché dal par. 5, lett. a) e b), che richiamano il par. 2 della stessa disposizione. Ivi si prescrive, infatti, che alla violazione di specifiche disposizioni (tra cui si annovera altresì la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, 25, 32, 35, 13 del Regolamento contestata allâ??ATS nellâ??ordinanza opposta) Ã" necessariamente soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie che sono inflitte â??in aggiunta alle misure di cui allâ??art. 58, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), o in luogo di tali misureâ?•. In altre parole, tale disposizione proclama, nei casi ivi individuati, lâ??indefettibilità dellâ??irrogazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria. Deve dunque ritenersi che il richiamo effettuato dal Garante alle precedenti disposizioni esaurisce la valutazione circa la necessitA di applicare sanzioni amministrative pecuniarie nella specie, atteso che essa Ã" autoritativamente imposta dal Regolamento. (â?). Resta privo di pregio il rilievo in base al quale, nella specie, sarebbe stata maggiormente adeguata una sanzione di natura correttiva, atteso che la condotta contestata dal Garante allâ??ATS aveva esaurito i suoi effetti allâ??esito del procedimento. Deve escludersi, infatti, che il Garante avrebbe potuto adottare una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria senza contraddire quanto espressamente previsto dalle disposizioni supra citate. Ĉiò anche laddove, come nella specie, la condotta illecita aveva esaurito i propri effetti allâ??esito del procedimento. Si deve inoltre ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal provvedimento del Garante si evince la ragione per la quale il danno subito dagli interessati sarebbe di livello medio. Infatti, alla luce del provvedimento complessivamente considerato, Ã" evidente che il Garante sia giunto a quella conclusione considerando lâ??esito dellâ??istruttoria dalla quale Ã" emerso che: â??in data (Omissis), tra le ore 8.00 e le ore 14.50 Ã" stato rilevato un numero di accessi elevato (circa 47000) provenienti dal medesimo utente ed indirizzo IPâ?• (â?!). Eâ??, infatti, verosimile ritenere che un livello così elevato di accessi da un unico indirizzo IP celasse un uso distorto della piattaforma nonché un accesso indebito ai dati sanitari degli utenti interessati. (â?!). Va rilevato, inoltre, che il criterio di cui allâ??art. 83, par. 2, lett. h), Ã" stato correttamente evocato da parte del Garante ai fini della determinazione della sanzione applicata. La disposizione in questione recita che: â??Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso (â?!) (anche tenendo conto) (del)la maniera in cui lâ??autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazioneâ?•. Il Garante, nella specie, ha rettamente ritenuto di valorizzare che Ã" stato reso edotto della condotta contestata grazie allâ??opera di terzi (in particolare, dagli organi di stampa e a seguito di segnalazioni) e non grazie alla stessa notificazione dellâ??ATS. Sul significativo numero di interessati coinvolti nel trattamento, si osserva che il Garante ha correttamente ritenuto che il portale (Omissis) fosse accessibile ad un rilevante numero di soggetti. Eâ?? noto, infatti, che il portale perseguiva lo scopo precipuo del tracciamento ed individuazione di soggetti affetti da

COVID-19, durante il periodo interessato. Orbene, vista la densità demografica dellâ??area soggetta alla competenza dellâ??ATS ricorrente, nonché la significativa diffusione del virus nel periodo interessato dalla violazione contestata, Ã" logico ritenere che il portale abbia trattato o fosse potenzialmente destinato a trattare un ingente quantitativo di dati personali riferibili ad un altrettanto significativo numero di interessati. (â?!) Vieppiù, contrariamente a quanto sostenuto dallâ??ATS, il Garante, nel determinare la sanzione, ha debitamente valorizzato il grado di cooperazione mostrato dallâ??Agenzia, nonché il fatto che la stessa si sia adoperata nellâ??adottare le idonee misure richieste, pur nella gravità del contesto emergenziale. (â?!). Infine, con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui allâ??art. 83, par. 2, lett. k), si osserva quanto segue. Essa accorda un regime di favore alle violazioni che abbiano consentito di evitare perdite o conseguire benefici di natura esclusivamente finanziaria. Ne deriva che, nel caso di specie, lâ??attenuate in parola non può trovare applicazione, poiché gli effetti positivi della violazione contestata nellâ??ambito del portale (Omissis) non rivestono carattere finanziario, ma riguardano esclusivamente lâ??ambito sanitario e il controllo dellâ??andamento epidemiologicoâ?•.

- 8.2. Resta qui solo da aggiungere che, diversamente da quanto sostanzialmente (ed inammissibilmente) auspicato dalla ricorrente, certamente non Ã" consentito a questa Corte procedere ad una nuova valutazione circa la possibilità di infliggere la sanzione pecuniaria in assenza di altre parimenti efficaci.
 - 9. Il nono motivo ricorso, recante â??Violazione ed errata valutazione della L. n. 689 del 1981, art. 11, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla omessa motivazione in ordine allâ??ammontare della sanzione comminataâ?•, assume che la decisione impugnata sia assolutamente carente di motivazione quanto allâ??ammontare della sanzione irrogata alla odierna ricorrente, posto che non si comprendono â?? perché non indicati â?? gli indici di valutazione. Il tribunale, inoltre, aveva omesso di valutare la domanda, svolta in via subordinata dallâ??ATS, di riduzione della sanzione applicata.
- 9.1. Questa doglianza Ã" inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo questo Corte già ripetutamente chiarito â?? né le odierne argomentazioni di ATS offrono elementi idonei per mutare un siffatto indirizzo ermeneutico â?? che, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne lâ??entità entro tali limiti tenendo conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice nemmeno Ã" tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti (come innegabilmente accaduto nella specie) siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione Ã" stata compiuta (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni Cass. n. 9255 del 2013; Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n.

29323 del 2021, che ha così disatteso una censura affatto analoga a quella oggi sottoposta allâ??attenzione del Collegio).

- 10. Il decimo motivo ricorso prospetta la â??Violazione ed errata valutazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine alla violazione dellâ??obbligo di motivazione della ordinanza ingiunzioneâ?•. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lâ??ordinanza ingiunzione fosse sostenuta da adeguata motivazione e che, comunque, i motivi posti a base della stessa ben potessero essere esaminati nel processo di opposizione a tale atto. Si assume, invece, che, â??a differenza di quanto erroneamente stabilito dal giudice, lâ??ordinanza Ã" carente della motivazione e la stessa non Ã" suscettibile di integrazione nel processo di opposizioneâ?•.
- 10.1. Questa doglianza â?? pur volendosene sottacere lâ??essere caratterizzata dalla inammissibile, per i principi già descritti al precedente p. 6.1.1., prospettazione generica e cumulativa vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con lâ??orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, allâ??interno di ciascun motivo, le singole censure â?? si rivela comunque insuscettibile di accoglimento.
- 10.1.1. Invero, va doverosamente premesso che, nella sentenza oggi impugnata, si rimarca, innanzitutto (cfr. amplius, pag. 13), che, â??Alla luce del tenore del provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali, si rileva che esso Ã" sorretto da articolata ed esaustiva motivazione conformemente a quanto prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, così come richiamato dal D.lgs. n. 196 del 2003, art. 166, comma 7. Infatti, sulla scorta di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimitÃ, i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, tra i quali rientrano incontrovertibilmente i provvedimenti sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali, sono compiutamente motivati laddove contengano elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (Cass. civ., sez. I, 21/9/1998, n. 9433; Cass. Civ. 14/7/98, n. 6898; Cass. civ., sez. I, 3/7/1998, n. 6529)â?•.
- 10.1.2. Quanto, poi, alla doglianza della odierna ricorrente relativa alla mancata valutazione delle sue deduzioni difensive, rileva il Collegio che il tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) cui avrebbe inteso prestare adesione (Cass. n. 5884 del 1997, secondo cui, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell\(\tilde{a}\)??ordinanza ingiunzione consistenti nel fatto che l\(\tilde{a}\)??autorit\(\tilde{A}\) ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell\(\tilde{a}\)??incolpato formulate in sede amministrativa; Cass. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, e Cass. civ. n. 519/05,

secondo cui il giudizio di opposizione si apre un giudizio a cognizione piena, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto della violazione; pertanto, non hanno rilievo i vizi di motivazione dellâ??ordinanza ingiunzione connessi al fatto che lâ??autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dellâ??opponente, formulate in sede amministrativa), ha opinato che, â??nella specie, il Garante, nel provvedimento opposto, ha compiutamente riportato le norme violate e le ragioni di fatto a sostegno delle violazioni contestate. Questo Tribunale, infatti, ha potuto seguire lâ??iter logico-giuridico seguito dallâ??autorità Garante e, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, questâ??ultimo Ã" stato in grado di articolare ampie censure al provvedimento stesso, come dâ??altronde dimostrato dalla complessitA del ricorso introduttivo. Inoltre, alla luce della giurisprudenza supra richiamata, resta privo di pregio il rilievo della mancata valutazione delle deduzioni difensive svolte dallâ??odierno ricorrente in sede di procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Deve infatti rilevarsi che, in questa sede, questo Tribunale ha avuto pieno accesso al fatto e ha potuto valutare le allegazioni difensive dellâ?? Agenzia. Tale ultima doglianza non puÃ² pertanto costituire ragione di annullamento del provvedimento oppostoâ?•.

10.1.3. Eâ?? palese, dunque, che il tribunale ha escluso la concreta configurabilità sia del lamentato difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione che della mancata considerazione degli argomenti difensivi della ATS. Il tutto peraltro, senza dimenticare che, â??In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per lâ??irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dallâ??interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi lâ??insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto lâ??atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrÃ) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fattoâ?• (cfr. Cass. n. 12503 del 2018).

10.1.4. In ogni caso, e muovendo dal qui condiviso principio per cui â??Lâ??ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte â??per relationemâ?• dallâ??atto di contestazione) ed evidenzi lâ??avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrenteâ?• (cfr. Cass. n. 163616 del 2020), deve rimarcarsi, in via assolutamente dirimente, che la censura in esame â?? in chiara violazione del principio di autosufficienza â?? non specifica adeguatamente il contenuto dei propri scritti asseritamente non valutati dal tribunale, sicché questa Corte nemmeno Ã" posta nella condizione di valutare lâ??incidenza di tale pretesa omissione sul riportato complessivo tenore della decisione del giudice a quo.

- 11. Lâ??undicesimo motivo ricorso, infine, rubricato â??Violazione ed errata applicazione dellâ??art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla omessa statuizione in ordine alle prove testimoniali richieste dalla ATSâ?•, contesta al tribunale di avere omesso di esporre i motivi per cui non aveva dato corso alla prova testimoniale tempestivamente e puntualmente richiesta dallâ??ATS.
- 11.1. Una siffatta doglianza si rivela manifestamente inammissibile, posto che nemmeno trascrive i capitoli della invocata prova testimoniale, sicch \tilde{A} © \tilde{A} " impedita a questa Corte qualsivoglia valutazione circa la loro decisivit \tilde{A} .
- 11.2. Giova soltanto ricordare, in proposito, che: i) sebbene sia innegabile che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione lâ??inosservanza dellâ??onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (cfr. Cass. n. 18285 del 2021), Ã" altrettanto indiscutibile che, in tema di ricorso per cassazione, la censura che investa la mancata ammissione di istanze istruttorie Ã" ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le stesse, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare lâ??esito del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 9674 del 2023); ii) il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilitÃ, lâ??efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n. 16214 del 2019).
 - 12. In conclusione, dunque, lâ??odierno ricorso di Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di (Omissis) (ATS), deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto, â?? in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 â?? che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre â??spetterà allâ??amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamentoâ?•.
- 12.1. Va, disposta, infine, per lâ??ipotesi di diffusione del presente provvedimento, lâ??o missione delle generalitĂ e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di Agenzia di Tutela della Salute della CittA Metropolitana di (Omissis) (ATS) e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimitÃ sostenute dalla parte controricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dellà??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per lâ??ipotesi di diffusione del presente provvedimento, lâ??omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nena Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2023. Spedia it Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2023

Campi meta

Massima: Ove vi siano delle violazioni della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, il Garante per la protezione (Garante privacy) di questi ultimi pu \tilde{A}^2 infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche nei confronti delle autorit \tilde{A} pubbliche o organismi pubblici.

Supporto Alla Lettura :

PRIVACY

Il diritto alla protezione dei dati personali Ã" un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Oggi Ã" tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Interessato \tilde{A} " la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Titolare Ã" la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalitA del trattamento. Responsabile (esterno) Ã" la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Organismo di tutela Ã" rappresentato dal Garante della privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, Ã" un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertÃ fondamentali e il rispetto della dignitA nel trattamento dei dati personali.